

COMMISSIONE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
(Presidente On. Roberto Fico)

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
ANGELO MARCELLO CARDANI

Palazzo San Macuto

16 luglio 2014

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori e Deputati,

esprimo il mio ringraziamento, anche a nome del Collegio che rappresento, per aver voluto audire l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’ambito del processo di revisione del regolamento attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al periodo non elettorale.

La consultazione prevista dalla legge tra i due organismi, preordinata all’emanazione dei rispettivi regolamenti, è una prassi rituale, ma costituisce anche una preziosa occasione per scambiare reciproche riflessioni sull’andamento dell’informazione radiotelevisiva anche alla luce del nuovo panorama dei media.

La consultazione odierna si inserisce, come ho detto, nel processo di revisione della vigente disciplina regolamentare del periodo non elettorale, che l’Autorità ha avviato a novembre del 2013 adottando uno schema di regolamento che vi è stato trasmesso ai fini delle consultazioni previste dalla legge n. 28 del 2000.

Lo schema di regolamento è stato altresì sottoposto ad un ciclo di audizioni con le emittenti radiotelevisive e le associazioni maggiormente rappresentative del settore e con i Comitati regionali per le comunicazioni, in virtù dal ruolo rivestito da questi ultimi in materia di *par condicio*¹.

¹ Sono state audite le società radiotelevisive Rai S.p.A., R.T.I. S.p.A., La7 srl, Mtv, Gruppo l’Espresso, Sky Italia srl, le associazioni di categoria FRT, AERAnti Corallo, RNA, REA, CONNA, Confindustria Radio-tv e il Coordinamento nazionale dei Co.re.com.

Nella mia relazione, quindi, vi ragguaglierò anche sulle principali indicazioni che sono emerse dal ciclo di audizioni.

L'esigenza di procedere alla revisione delle disposizioni attuative della *par condicio* nei periodi non elettorali deriva dalla concomitanza di vari fattori.

In primo luogo, la vigente disciplina – contenuta nelle delibere n. 200/00/CSP, n. 22/06/CSP e n. 243/10/CSP – essendo la risultante di interventi adottati nel tempo, appare allo stato disomogenea e “datata”.

In secondo luogo, il processo di innovazione e di trasformazione del sistema dei media indotto dalla tecnologia digitale postula che, quantomeno nella normazione di secondo livello, si tenga conto dei cambiamenti intervenuti nelle modalità di fruizione del mezzo radiotelevisivo e nei format dei programmi.

Lo schema di regolamento sottoposto a codesta Commissione – in attesa del nuovo intervento del legislatore in materia che ho avuto più volte occasione di auspicare² – intende quindi dare attuazione coordinata alla vigente normativa del periodo non elettorale, unificando in un unico *corpus* regolamentare le norme attualmente contenute in provvedimenti diversi ed introducendo, per quanto possibile, le innovazioni che si rendono necessarie a seguito del mutamento di scenario, delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa e della prassi sino ad ora maturata dall'Autorità.

Vengo ad una breve illustrazione dello schema di provvedimento.

² Si veda, da ultimo: “Relazione annuale 2014 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro – Presentazione del Presidente dell'Autorità Angelo Marcello Cardani”, consultabile all'indirizzo [web www.agcom.it](http://www.agcom.it), p. 13 s.

Lo schema di provvedimento si compone di 43 articoli suddivisi in VII Titoli³.

Nel Titolo I, è stato inserito un articolo dedicato alle definizioni per garantire maggior chiarezza interpretativa, recependo formulazioni formatesi nella prassi applicativa e giurisprudenziale maturata nel tempo. Di particolare interesse risultano le definizioni di “*emittente televisiva*” e di “*soggetto politico*”.

Per quanto concerne la definizione di “soggetto politico”, da leggere in combinato disposto con i criteri di monitoraggio dei programmi di informazione declinati al successivo Titolo II, la stessa tiene conto dell’esigenza di assicurare una efficace tutela del pluralismo considerando anche quei soggetti che, pur non rappresentati in Parlamento, partecipino attivamente alla vita politica assumendo iniziative degne di nota. Infatti, nella declinazione dei suddetti criteri, è previsto che l’Autorità, ai fini della propria decisione, tenga comunque conto anche del tempo di notizia con riferimento a quelle forze politiche che, pur avendo partecipato alle ultime elezioni politiche, non hanno superato la soglia di sbarramento o, ancora, che si siano costituite successivamente allo svolgimento delle ultime elezioni politiche. Tale scelta appare coerente con quanto previsto nell’articolo 7 del Testo unico: la norma mira infatti a garantire la piena e puntuale realizzazione del principio democratico sotteso alla legge n. 28 del 2000, ampliando il bacino dei soggetti politici riconosciuti e garantendo l’accesso, conseguentemente, a quante più forze politiche assumano rilievo nel

³ Rubricati, rispettivamente: disposizioni generali; emittenza nazionale; emittenza locale; disposizioni particolari; sondaggi politici ed elettorali; vigilanza e sanzioni; disposizioni finali.

dibattito politico-istituzionale. Proprio su tale definizione, numerosi soggetti auditi hanno manifestato forti perplessità segnalando come l'ampliamento della platea degli "aventi diritto di accesso" possa di fatto condizionare fortemente l'autonomia editoriale delle testate, costituzionalmente tutelata.

Quanto alla definizione di "emittente televisiva", essa mira a chiarire che le emanande norme sono applicabili non solo alle emittenti ex analogiche, ma anche ai canali nativi digitali che fanno informazione, a prescindere dalla piattaforma trasmissiva utilizzata, superando di fatto quel "disallineamento terminologico e tecnologico" imputabile al lungo intervallo temporale che c'è stato tra i due interventi legislativi (quello della legge n. 28 del 2000 e quello del Testo unico del 2005, integrato e modificato nel 2010 con il cd. decreto Romani).

Il Titolo II, relativo alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, è composto dagli articoli da 3 a 13, suddivisi in Capi e Sezioni.

Il Capo I è dedicato alla comunicazione politica (programmi di comunicazione politica, messaggi politici autogestiti gratuiti, videomessaggi) e mantiene l'impianto del precedente regolamento di cui alla delibera n. 200/00/CSP, salvo una più puntuale individuazione del trimestre entro il quale il ciclo di programmi deve essere realizzato nell'anno solare. Si segnala, altresì, il riferimento all'esigenza di garantire in tali programmi un'equilibrata parità di genere in ossequio alla modifica introdotta dalla legge n. 215 del 2012.

Il Capo II è dedicato ai programmi di informazione.

Nell'ambito della tipologia di programmi cui possono prendere parte i "soggetti politici", la legge opera una distinzione tra i programmi di comunicazione politica (le classiche tribune elettorali), nei quali gli spazi sono ripartiti secondo rigide medie aritmetiche (cd. *equal time rule*) in ossequio al principio della parità di accesso di tutti i competitori politici, e i programmi di informazione, ai quali si applica il principio della parità di trattamento.

E' la stessa legge 28 del 2000 a prevedere che il criterio matematico di ripartizione degli spazi proprio della comunicazione politica non si applica "*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*" e tale interpretazione è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa.

La "comunicazione politica", genere sul quale il legislatore del 2000 aveva costruito il "baricentro" della legge sulla *par condicio*, rappresenta, ormai, uno strumento di informazione residuale: i dati di ascolto evidenziano una scarsa attenzione del pubblico verso questa tipologia di programmi⁴. Di contro, è cresciuta l'attenzione del pubblico per i telegiornali e per i programmi di approfondimento che, prendendo le mosse da fatti di attualità, si esplicano attraverso *formats* di vario tipo che attraggono l'interesse del pubblico per il tipo di confronto proposto. Tale circostanza ha determinato un forte aumento

⁴ Nell'ultima campagna per le elezioni europee (maggio 2014), ad esempio, la media degli ascolti del programma di comunicazione politica di Rai Tre "*Conferenza stampa*", trasmesso nella fascia del prime time, è stato di 463.000 spettatori pari all'1,81% di share; il programma di comunicazione politica di Canale 5 "*Super partes*", in onda nella fascia oraria mattutina, ha avuto, invece, una platea in media di 221.000 spettatori con uno share pari al 3,76%. Ciononostante, la messa in onda di tali programmi costituisce ancora un obbligo per tutte le emittenti ex analogiche (ex art. 2, comma 4, della legge l'obbligo grava sulle "*concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro*").

dell'offerta televisiva di spazi di informazione dedicati a temi ed ospiti politici e istituzionali⁵.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Capo II individua i criteri attraverso i quali si attua l'attività di vigilanza dell'Autorità, in parte mutuati dalla delibera n. 243/10/CSP.

Al riguardo, si segnalano due elementi di novità: la previsione di una verifica quadrimestrale d'ufficio sul rispetto del pluralismo da parte dei telegiornali, vincolata a scadenze predeterminate, e l'eliminazione del cd. periodo pre-elettorale.

I quadrimestri sono individuati con riferimento all'anno solare, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. In tal modo l'editore, sulla base dei dati di monitoraggio mensilmente pubblicati dall'Autorità, viene messo in condizione di avviare un'autonoma azione di "recupero" sulla testata ove si registrino squilibri, e può valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta sulla base dei dati di ogni quadrimestre.

Quanto al periodo pre-elettorale, una delle principali criticità registrate nell'applicazione della disciplina recata dalla delibera n. 22/06/CSP è stata quella di individuare con certezza *ex ante* l'inizio del periodo pre-elettorale (coincidente

⁵ I dati di ascolto danno conto di questa inversione di tendenza rispetto all'impostazione immaginata dal legislatore del 2000. Si consideri che programmi di informazione come "Ballarò", trasmesso nella fascia oraria di prime time su Rai Tre, e "Servizio pubblico", trasmesso su La7, hanno avuto un'audience media rispettivamente di circa 3.100.000 e 1.600.000 spettatori durante la recente campagna elettorale per le elezioni europee 2014. Al riguardo, si consideri che dall'esame dei dati del pluralismo politico relativi all'intera campagna elettorale per le elezioni europee, è emerso che i quindici canali oggetto di monitoraggio dell'Autorità hanno "ospitato" circa 739 ore di tempo di parola di soggetti politici e istituzionali nei diversi programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica e 835 ore di tempo di antenna (ossia tempo di notizia + tempo di parola) nei telegiornali; nei programmi di comunicazione politica, invece, sono state rilevate solo 35 ore di tempo di parola di esponenti politici.

con i trenta giorni che precedono l'indizione dei comizi) in caso di elezioni politiche e, in particolare, in caso di scioglimento anticipato delle Camere⁶.

Nel testo proposto quindi viene meno ogni riferimento al periodo pre-elettorale, stante la sua indeterminabilità. Tuttavia, nella consapevolezza della *ratio* sottesa alla previsione elaborata nel 2006, nel testo presentato è previsto che qualora nel corso del quadrimestre abbia inizio una campagna elettorale per una consultazione nazionale, il quadrimestre medesimo si considera concluso alla data di convocazione dei comizi, con la precisazione che l'Autorità effettuerà la valutazione di tale periodo prima dell'avvio della campagna.

Circa i criteri di valutazione, lo schema di regolamento prevede che l'Autorità effettui la valutazione del rispetto del pluralismo politico nei telegiornali *prioritariamente* con riferimento al tempo di parola complessivamente fruito da ciascun soggetto politico e istituzionale nei telegiornali diffusi da ciascuna testata nel periodo considerato. La verifica è finalizzata ad accertare l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e il rispetto del principio di parità di trattamento tra forze politiche, tenuto conto del consenso elettorale conseguito alle più recenti elezioni politiche nazionali, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi di attualità e di cronaca. Ai fini della decisione, l'Autorità tiene conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia.

⁶ Tecnicamente, la data di convocazione dei Comizi elettorali non è mai esattamente individuabile a priori anche in caso di scadenza naturale delle Camere.

L'Autorità ha ritenuto che il tempo di parola, in quanto tempo fruito direttamente dal soggetto politico senza alcuna intermediazione giornalistica, costituisca l'elemento più oggettivo per effettuare una corretta valutazione del pluralismo⁷, mentre il tempo di notizia rappresenta solo un criterio sussidiario di valutazione. Quest'ultimo, infatti, misurando il tempo dedicato a ciascun soggetto politico dal conduttore del tg e dai giornalisti, è espressione della linea editoriale del notiziario attraverso la quale si realizza l'autonomia editoriale dell'emittente. A tale autonomia, in quanto manifestazione della libertà di espressione di cui all'art. 21 della Costituzione, la Corte Costituzionale ha sempre riservato particolare attenzione.

Nel testo proposto, il tempo di notizia riveste una rilevanza pari al tempo di parola in due fattispecie: a) allorquando nel periodo oggetto di valutazione i notiziari diffusi dalla testata monitorata hanno assicurato a tutti i soggetti politici un tempo di parola complessivamente molto esiguo (comunque non superiore a 10 minuti) o nessun tempo di parola; b) in relazione a forze politiche le quali, pur avendo partecipato alle ultime consultazioni nazionali, non hanno superato la soglia di sbarramento.

Ai fini della valutazione del rispetto della parità di trattamento, lo schema di regolamento introduce il nuovo criterio, mutuato dalle esperienze di altri Paesi europei, del consenso elettorale conseguito alle ultime elezioni politiche.

⁷ Appare utile rilevare come in Francia – che rappresenta nel panorama europeo il caso più simile al nostro per la disciplina della materia *de quo* – nei periodi non elettorali viene considerato, ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo, il solo tempo di parola. Il sistema di monitoraggio francese è stato preso come riferimento ai fini dell'elaborazione del progetto di monitoraggio dell'Autorità nel 2000.

L'Autorità ha ritenuto, infatti, che in un sistema democratico la misura del “*consenso elettorale*” costituisca la più significativa espressione della volontà popolare e, dunque, il più corretto parametro di riferimento del pluralismo interno: infatti, esso consente di dare voce alla forza politica in misura proporzionale al numero degli elettori che hanno con il proprio voto espresso una preferenza per quel soggetto politico. In via sussidiaria, si terrà comunque conto anche del dato relativo alla rappresentanza parlamentare, in particolare in caso di costituzione di gruppi separati in luogo di un solo gruppo parlamentare.

Con riferimento alle edizioni dei telegiornali oggetto della verifica, lo schema, mantenendo la norma vigente, considera il dato relativo a tutte le edizioni dei notiziari andate in onda nell'arco di ciascuna giornata di programmazione. La previsione appare coerente con l'esigenza di assicurare il rispetto dell'autonomia editoriale della testata, vieppiù in considerazione del fatto che si tratta di periodo “non elettorale” rispetto al quale la legge n. 28 non fornisce alcuna indicazione in materia di informazione. Inoltre, essa appare rispondente al mutamento editoriale intervenuto nei *formats* dei programmi di informazione.

Oggi l'informazione politica viene diffusa sia dalle reti generaliste, attraverso le diverse edizioni dei telegiornali, sia dai canali tematici, sia dai canali *all news*, che diffondono notizie con un rullo in costante aggiornamento. Inoltre, attraverso le nuove tecnologie, le edizioni dei telegiornali possono essere riascoltate anche a distanza di tempo e fruite *on line* e attraverso le *apps* degli

smartphones, il che rende complessa l'attività di verifica sul rispetto del pluralismo svolta secondo canoni tradizionali risalenti all'adozione della legge 28 del 2000.

Occorre tenere presente, a tale riguardo, anche la difficoltà di effettuare valutazioni sul pluralismo dell'informazione in mancanza di parametri quantitativi predefiniti dalla legge, parametri che allo stato sussistono in maniera esplicita solo per i programmi di comunicazione politica. Come regolare modalità e tempi dell'accesso nei programmi di informazione alla luce del cambiamento dei media?

L'ampliamento dei canali derivante dall'uso della tecnologia digitale e il ruolo assunto da internet sicuramente concorrono ad assicurare una più effettiva partecipazione di tutti i soggetti politici all'informazione politica, ma l'esigenza di assicurare una efficace tutela del pluralismo resta insuperabile, ancorché essa si atteggi in maniera diversa⁸.

⁸ La perdurante esigenza di una normativa a tutela del pluralismo riceve conferma dai risultati di una ricerca sui consumi mediatici effettuata dal Censis ("Il primato dell'opinione nella comunicazione orizzontale"), pubblicata nel 2013, secondo cui la televisione in Italia continua ad avere un pubblico di telespettatori che coincide sostanzialmente con la totalità della popolazione (il 98,3% nel 2012). Tuttavia anche il consumo di Internet è, però, cresciuto negli ultimi anni, arrivando ad un tasso di penetrazione pari al 62,1% della popolazione. Nel mondo dell'informazione, inoltre, il ruolo dei telegiornali resta ancora centrale: nel 2011 l'80,9% degli italiani li ha utilizzati come principale fonte di informazione, il 56,4 % ha adoperato anche i giornali radio mentre solo il 47,7% i quotidiani e il 46,5% i periodici. Altre fonti di informazione sono state il televideo (45%), i motori di ricerca su Internet (41,4%), la free press (35,3%), i portali web di informazione (29,5%), Facebook (26,8%) e i quotidiani online (21,8%). Il 69,2% del pubblico dei giovani dai 14 ai 29 anni, però, ha utilizzato i telegiornali allo stesso modo di altri "mezzi attivi nella dimensione orizzontale del web" come Google (65,7%) e Facebook (61,5%). E queste tendenze con molta probabilità si accentueranno rapidamente nei prossimi anni a seguito del ricambio generazionale. La televisione resta comunque il principale mezzo utilizzato dagli italiani per informarsi sull'offerta politica e formarsi un'opinione "elettorale" (per le elezioni politiche 2013, infatti, "più della metà degli elettori ha tratto le informazioni in base alle quali scegliere per chi votare dalle notizie e dai commenti trasmessi dai telegiornali (55,3%), più di un terzo (36,8%) ha attinto ai programmi di approfondimento proposti dalle stesse televisioni, come ad esempio "Porta a porta" o "Servizio pubblico", mentre solo meno di un quarto (22,2%) ha avuto come punto di riferimento i giornali, poco più del 16% le tv all news, il 9% la lettura del materiale di propaganda dei partiti e il 7,5% i programmi radiofonici". Solo il 5,9% di elettori ha consultato i siti web di partiti e movimenti (il 7,6% tra i giovani) mentre l'8,7% ha utilizzato blog, forum di discussione online e Facebook (il 14,2% tra i giovani). Tali considerazioni evidenziano tuttavia la necessità di una revisione e di un aggiornamento della normativa di rango primario.

In assenza di precise indicazioni a livello di legislazione primaria, l’Autorità – sulla scorta dell’esperienza maturata – ha ritenuto di chiarire nel testo proposto che il punto di partenza di ogni valutazione sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale non può che essere un criterio di tipo quantitativo (rilevazione del tempo di parola fruito dal soggetto politico), mitigato tuttavia dal ricorso anche a criteri di tipo qualitativo (attualità della cronaca, agenda politica, presenza di un contraddittorio, format del programma e cadenza temporale).

Tenendo conto di ciò, e con riferimento ai programmi di approfondimento informativo, nel testo proposto è previsto che l'equilibrio delle presenze sia assicurato nell'arco del ciclo di ciascun programma in onda in una stagione televisiva. Ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo, e, in particolare, del principio della parità di trattamento, l’Autorità intende tenere conto del numero di presenze e del tempo di parola fruito da ciascun soggetto politico, dati che saranno “pesati” in relazione al consenso elettorale conseguito dalle forze politiche alle più recenti elezioni politiche nazionali. Inoltre, vengono introdotti una serie di parametri di tipo qualitativo elencati in ordine decrescente di rilevanza (struttura del programma, modalità di partecipazione degli ospiti politici, periodicità del programma, numero complessivo di puntate trasmesse nel ciclo, modalità di conduzione del programma), che concorrono ad assicurare una valutazione più rispondente alla realtà editoriale.

Per quel che concerne l'emittenza radiofonica, stante la specificità del mezzo, si è ritenuto opportuno introdurre norme distinte da quelle dell'informazione televisiva, prevedendo, in particolare, che la verifica d'ufficio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale abbia luogo con cadenza semestrale anziché quadrimestrale.

Il Titolo III - articoli da 14 a 21 - è dedicato all'emittenza radiofonica e televisiva locale.

Com'è noto, con la legge n. 313 del 2003 sono state introdotte nella legge n. 28/2000 norme specificamente dedicate all'emittenza radiotelevisiva locale privata, stante l'esigenza di prevedere per tale comparto una disciplina più flessibile e meno rigorosa in materia di *par condicio*. Il quadro normativo è stato completato dal Codice di autoregolamentazione approvato con decreto ministeriale 8 aprile 2004, il quale detta disposizioni specifiche in materia di informazione, comunicazione politica e messaggi autogestiti sia per il periodo elettorale che per quello non elettorale.

Nello schema di regolamento proposto viene quindi fatto rinvio alle norme del Codice, salve talune specifiche previsioni attuative relative alle modalità di realizzazione dei programmi di comunicazione politica e all'inserimento dei messaggi a pagamento nella programmazione⁹.

Inoltre, alla luce di una recente esperienza applicativa, si è ritenuto opportuno introdurre una specifica disposizione dedicata alla cd. "comunicazione

⁹ Divieto di interruzione di altri programmi; possibilità di inserimento solo all'interno di notiziari di durata superiore a trenta minuti; identificabilità nell'ambito della programmazione televisiva; correlazione tra durata e finalità del messaggio, che prevede il pagamento di un corrispettivo

politica a pagamento”, che sancisce in maniera esplicita il divieto di forme di comunicazione politica a pagamento diverse dai "messaggi autogestiti a pagamento". Questi ultimi infatti rappresentano l'unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi ai soggetti politici in base alle disposizioni della legge n. 28 del 2000.

Infine, il Titolo VI reca le disposizioni procedurali. Particolare attenzione è stata prestata alla fase di impulso al procedimento per la quale è previsto un doppio canale di attivazione: l'iniziativa d'ufficio dell'Autorità ovvero la denuncia da parte di ciascun soggetto politico interessato. In ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sono stati declinati in modo rigoroso i requisiti di procedibilità e ammissibilità della denuncia di parte, anche con specifico riferimento ai termini (perentori) entro i quali la medesima deve essere presentata (30 giorni dalla realizzazione del fatto lesivo). L'obiettivo è quello di evitare azioni pretestuose o meramente dilatorie.

Si è fatta inoltre chiarezza sulla competenza dei Comitati regionali per le comunicazioni in ordine all'attività di vigilanza sulle articolazioni regionali dell'emittente pubblica.

Per quanto concerne i provvedimenti adottabili dall'Autorità si è fatto rinvio alle previsioni dell'art. 10 della legge n. 28/2000, che elenca le misure ripristinatorie tipiche della *par condicio*. In caso di inosservanza degli ordini così impartiti, è previsto l'avvio di un ulteriore procedimento sanzionatorio finalizzato all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 1, comma

31, della legge n. 249 del 1997 (ciò in quanto la legge n. 28/2000 è sprovvista di un autonomo apparato sanzionatorio pecuniario).

Come ho anticipato, la proposta testé illustrata ha costituito oggetto di un ciclo di audizioni disposto dall'Autorità con i soggetti direttamente interessati.

In chiusura, dunque, ritengo opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sui principali elementi di criticità messi in luce dai soggetti intervenuti, taluni dei quali offrono interessanti spunti di riflessione.

La maggior parte dei soggetti ha sollevato dubbi in merito alla legittimazione dell'Autorità a regolare i programmi di informazione in periodo non elettorale. In particolare, è stato evidenziato che le limitazioni previste dalla legge n. 28 del 2000 al diritto di informazione e di cronaca costituzionalmente garantiti possono giustificarsi solo nei periodi interessati dalle campagne elettorali, in relazione alla necessità di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto ai diversi soggetti politici. Una disciplina così penetrante non trova, però, giustificazione nei periodi non elettorali e, in assenza di specifiche disposizioni normative di livello primario, essa può costituire una restrizione non giustificata alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà editoriale delle emittenti.

Alcuni soggetti hanno, poi, evidenziato come lo schema di regolamento rechi previsioni più limitative di quelle fissate dalle precedenti delibere dell'Autorità, determinando di fatto una assimilazione delle emittenti private alla

concessionaria pubblica sotto il profilo dei vincoli in materia di pluralismo, senza tenere nella dovuta considerazione le differenze esistenti.

Inoltre, diversi soggetti hanno rilevato un'inadeguatezza della regolamentazione proposta al mutamento intervenuto nel settore dei media, evidenziando che la televisione non è più l'unica fonte di informazione del pubblico e nemmeno il mezzo di informazione più pervasivo. Secondo questi soggetti, una disciplina della *par condicio* incentrata sulle emittenti televisive poteva trovare giustificazione, nell'ottica del legislatore del 2000, a causa della sostanziale limitazione delle risorse frequenziali e, dunque, del limitato numero di emittenti concessionarie.

Il nuovo regolamento, pertanto, dovrebbe essere l'occasione per l'avvio di un processo di adeguamento della normazione secondaria al mutato panorama dell'informazione, caratterizzato da una proliferazione di media, di mezzi tecnici, di strumenti di fruizione e di nuovi fonti di informazione, quali i siti internet.

E' stato, infine, messo in risalto che la previsione di rigidi obblighi in tema di *par condicio* inciderebbe notevolmente sulla libertà economica, oltre a quella editoriale, delle imprese private televisive e radiofoniche, sia nazionali che locali.

Pressoché unanimemente i partecipanti alle audizioni hanno sollevato dubbi in ordine ai criteri di valutazione individuati, con specifico riferimento al tempo di parola, al tempo di notizia e al "consenso elettorale", suggerendo di

prevedere criteri di ordine qualitativo e non quantitativo, ricorrendo a questi ultimi eventualmente in via sussidiaria.

E' stato evidenziato, inoltre, che l'approccio quantitativo, peraltro privo di fondamento in norme di rango primario in materia di informazione, non salvaguarda il pluralismo informativo in quanto, imponendo di fatto un "improprio diritto di tribuna" ai soggetti politici, piega la libertà di informazione e il diritto/dovere di cronaca alle esigenze di visibilità dei partiti. La completezza dell'informazione dovrebbe essere, invece, verificata attraverso un'analisi contenutistica.

I rappresentanti di alcuni canali tematici "*all news*" hanno poi sottolineato che l'informazione, nel loro caso, rappresenta un *unicum* insuscettibile di essere scomposto e, dunque, separatamente valutato sulla base di una distinzione tra tipologie di programmi.

In merito al consenso elettorale, è stato contestato il riferimento anche a quelle forze politiche che, pur avendo partecipato alle ultime elezioni, non abbiano superato la soglia di sbarramento e alle forze politiche che si costituiscono successivamente allo svolgimento delle elezioni politiche. Ciò, in quanto questo ampliamento dei soggetti politici contribuirebbe a frustrare la qualità dell'informazione e il suo legame con il criterio di attualità e di interesse pubblico delle notizie.

Queste, in sintesi, sono le norme che abbiamo proposto e le osservazioni che abbiamo ricevuto.

Si tratta, pertanto, di individuare una “metrica” ragionevole e proporzionata per l’informazione volta ad adeguare il sistema della *par condicio* a un mondo dei media in profonda trasformazione, dove convivono emittenti generaliste, canali tematici, canali *all news* e, da ultimo, internet.

Naturalmente, il confronto con gli Onorevoli rappresentanti di codesta Commissione costituirà per l’Autorità un momento di importante riflessione in merito alle questioni cui ho fatto cenno nel corso del mio intervento.

Grazie per l’attenzione.